

[Fatto Diritto P.Q.M.](#)

DANNI IN MATERIA CIV. E PEN.

Danno
non patrimoniale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente

Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, difeso dall'avvocato MOLINELLI RENZO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.G., T.L.;

- intimati -

e sul 2^a ricorso n. 19158/02 proposto da:

T.L., C.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI GIUSEPPE, che li difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

e contro

S.L.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 234/01 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 5/04/01, depositata il 28/05/01, R.G. 582/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/05 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

udito l'Avvocato MILINELLI Renzo;

udito l'Avvocato PAPADIA Alberto Maria (per delega Avv. Giuseppe AGOSTINI depositata in udienza);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato; ovvero accoglimento del 2^a motivo del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 19/04/1993 C.G. e T. L. convenivano davanti al tribunale di Fermo S. L., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'attività lavorativa del convenuto, quale titolare dell'impresa "Tecnos Viterie" ed a cessare l'attività ovvero ad adottare accorgimenti tecnici per rendere più tollerabili le immissioni.

Il tribunale di Fermo, con sentenza dei 21/07/1998, condannava il convenuto a cessare l'attività ovvero ad adottare una serie di opere, dettagliatamente indicate, per ridurre le immissioni al di sotto di 40 decibel, nonché al risarcimento del danno per L. 20 milioni per ciascuno degli attori.

Proponevano appello il convenuto ed appello incidentale gli attori.

La corte di appello di Ancona, con sentenza depositata il 28/05/2001, rigettava l'appello principale ed, in accoglimento dell'appello incidentale, condannava il convenuto al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di L. 6 milioni a titolo di danno morale.

Riteneva la corte che nella fattispecie risultava provato dalla c.t.u. che le immissioni erano intollerabili, perchè superiori a 40 decibel, escluso il rumore di fondo del traffico della S.S. Adriatica; che nella fattispecie non solo esisteva un disturbo psicofisico ed un disagio degli attori, ma una vera e propria lesione dell'integrità psicofisica degli stessi, a causa delle immissioni sonore intollerabili; che andava risarcito agli attori anche il danno morale, atteso che l'attività rumorosa del convenuto integrava il reato di cui [all'art. 659 c.p.](#), per disturbo del riposo e delle attività delle persone.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione S.L., che ha anche presentato memoria.

Resistono con controricorso gli attori, che hanno proposto ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma [dell'art. 335 c.p.c.](#)

Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta la violazione [dell'art. 844 c.c.](#) e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 4.

Lamenta il ricorrente che la sentenza non ha tenuto conto del rapporto differenziale dei rumori provenienti dall'officina di esso attore e di quelli provenienti dal traffico sulla S.S. Adriatica; che non sia stata disposta una nuova consulenza tecnica; che il principio della normale tollerabilità dei rumori è da rapportare alla maggiore rumorosità dei tempi attuali.

2. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.

Quanto all'assunto secondo cui non sia stato tenuto conto dei rumori di fondo, la censura è infondata, poichè la sentenza impugnata da atto che la rumorosità degli impianti è stata calcolata dal c.t.u. con lo scarto dei rumori di fondo (rilevati intorno a 35 decibel) e che i rilievi sono stati operati dal c.t.u. nelle condizioni di normale funzionamento degli impianti.

3. Inammissibile è la censura di mancata rinnovazione della consulenza tecnica.

Infatti il ricorso per cassazione, in ragione del principio della cosiddetta autosufficienza dello stesso, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la

cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Il ricorrente per cassazione il quale, in particolare, deduca la omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima. E' inammissibile, quindi, il motivo di ricorso per cassazione con il quale, come nella fattispecie, si deduca la mancata rinnovazione della consulenza tecnica espletata in primo grado, qualora la parte si limiti a fare riferimento alla propria richiesta, già disattesa in primo grado, omettendo di esporre le ragioni che imponevano la rinnovazione delle indagini o i nuovi elementi di fatto, emersi nell'istruttoria e non valutati, ed infine, i quesiti che il ricorrente chiedeva fossero assegnati al nuovo consulente (Cass. 16/02/2004, n. 2953).

4.1. Infondata è anche la censura con cui il ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia tenuto conto dell'attuale livello di tollerabilità dei rumori.

In tema di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalità di rilevamento o all'intensità dei rumori, da leggi speciali o regolamenti sono di natura pubblicistica e non regolano, quindi, direttamente i rapporti tra privati, per i quali vige la disciplina [dell'art. 844 c.c.](#), la quale, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse (Cass. n. 6223 del 2002).

Per stabilire se le immissioni - nella specie rumori provenienti da un opificio - che si propagano dall'immobile del vicino su quello altrui superano la normale tollerabilità occorre avere riguardo alla destinazione della zona ove sono situati gli immobili, perchè, se essa è prevalentemente abitativa, il contemperamento delle ragioni della proprietà con quelle della produzione deve essere effettuato dando prevalenza alle esigenze personali di vita del proprietario dell'immobile adibito ad abitazione rispetto alle utilità economiche derivanti dall'esercizio di attività produttive o commerciali nell'immobile del vicino (Cass. 19/04/2031, n. 5697).

4.2. Nella fattispecie il giudice di merito si è attenuto a detti principi, ritenendo l'intollerabilità dei rumori sulla base degli accertamenti effettuati dal c.t.u. e dalle autorità sanitarie locali e tenuto conto della situazione dei luoghi e dell'utilizzo degli immobili degli attori.

5. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione [dell'art. 2056 c.c.](#) e [art. 32 Cost.](#) nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su in punto decisivo della controversia.

Assume il ricorrente che la corte territoriale ha errato nel confermare la sentenza di primo grado in merito alla ritenuta esistenza del danno biologico consistente in un "sicuro disagio e disturbo psicofisico" in conseguenza dell'intollerabilità delle immissioni sonore, mentre tale danno sussiste solo in caso di lesioni l'integrità psicofisica.

6.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile, perchè inconferente con la motivazione della sentenza di appello.

E' vero, in linea di principio che il danno alla salute, per quanto normalmente si risolva in un peggioramento della qualità della vita, presuppone pur sempre una lesione dell'integrità psicofisica, di cui quel peggioramento è solo la conseguenza, non essendo risarcibile la minore godibilità della vita, ma solo la lesione della salute, costituente il bene giuridicamente tutelato [dall'art. 32 Cost.](#)

Consegue che, in difetto di prova di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto conseguita alle sofferenze indotte dallo stress da rumore, non è configurabile un danno biologico risarcibile (Cass. 03/02/1999, n. 911).

6.2. Proprio in conformità a tale principio, il giudice di appello ha ritenuto che non potesse condividersi l'assunto del primo giudice, che aveva identificato il danno biologico nello "stato di sicuro disagio e disturbo psico-fisico" conseguente alla prolungata esposizione alle immissioni intollerabili.

Senonchè la corte territoriale ha ritenuto che nella specie non si versasse in ipotesi di disagio, ma di una vera e propria lesione dell'integrità psicofisica, conseguente alla prolungata esposizione ad immissioni sonore superiori a 40 decibel.

Nel motivo di ricorso il ricorrente non si fa carico di questa diversa valutazione effettuata dal giudice di appello e continua a censurare l'errata equiparazione tra "stato di sicuro disagio e disturbo psico-fisico" e danno biologico, che fu propria del primo giudice, senza rilevare che il giudice di appello ha invece ritenuto l'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica degli attori, per quanto temporanea e non permanente.

7. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione [dell'art. 2059 c.c.](#) e l'omessa ed insufficiente motivazione in merito al riconosciuto danno morale.

Ritiene il ricorrente che erratamente sia stato riconosciuto agli attori un danno morale nella misura di L. 6 milioni, per il reato di cui [all'art. 659 c.p.c.](#) "disturbo dell'occupazioni e riposo delle persone", che, invece non sussisteva, non esistendo il disturbo di un numero indeterminato di persone (Cass. pen. n. 353/1999), ma, al più, dei soli due attori.

8. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.

Infatti, come è stato affermato da questa Corte, con interpretazione costituzionalmente orientata [dell'art. 2059 c.c.](#), tutte le volte che si verifichino la lesione di un interesse costituzionalmente protetto della persona umana, il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d'animo, sofferenza contingente) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato (Cass. 31/05/2003, n. 8827; Cass. 31/05/2003, n. 8828).

Conseguentemente, avendo il giudice ritenuto l'esistenza della lesione dell'integrità psico-fisica degli attori, tutelata come bene - salute [dall'art. 32 Cost.](#), correttamente ha anche riconosciuto agli attori il risarcimento del danno morale e ciò indipendentemente dall'esistenza dell'ipotizzato reato.

9. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato; ciò comporta che vada dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Il ricorrente principale va condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dai resistenti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti e liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 100 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2006